

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 137 DEL 31.05.2021

OGGETTO: AFFARI LEGALI – TRIBUNALE DI BIELLA – PROCEDIMENTO PENALE
91/2021 RGNR – DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno il trentuno del mese di maggio alle ore 15:10 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Silvio TOSI nella sua qualità di Assessore Anziano e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	NO	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	NO	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	NO	=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**AFFARI LEGALI – TRIBUNALE DI BIELLA – PROCEDIMENTO PENALE 91/2021
RGNR – DETERMINAZIONI**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 12.05.2021, con riferimento al procedimento penale n. 91/2021 R.G.N.R. pendente avanti al Tribunale di Biella a carico dell'attuale Sindaco del Comune di Biella, Claudio Corradino, è stato notificato al legale rappresentante pro-tempore del Comune di Biella decreto di giudizio immediato;
- in particolare, nell'ambito del procedimento suindicato il Comune di Biella è parte offesa del reato di peculato d'uso ex art. 314, comma 2 c.p. contestato al Sig. Claudio Corradino in relazione all'utilizzo dell'autovettura di servizio in uso al Comune di Biella servizio protezione civile nel giorno 04.01.2021;

Considerato:

- che la costituzione di parte civile dell'Ente quale persona offesa nel procedimento penale non è un atto obbligatorio in quanto non è strettamente configurabile alcuna responsabilità dalla mancata costituzione di parte civile del Comune: non solo essa è mera facoltà concessa alla persona offesa e danneggiata dal reato ma, vertendosi in materia di reato in ipotesi commesso da pubblico ufficiale, occorre pure considerare che sussiste l'autonoma giurisdizione contabile;
- che la scelta del Comune di partecipare al processo è un atto sostanzialmente ininfluenza al fine del giudizio penale, atteso che, indipendentemente dall'assunzione da parte dell'Ente della qualifica di parte processuale, il procedimento penale farebbe il suo corso essendo rimessa alla magistratura l'assunzione di tutte le relative determinazioni in ordine alla responsabilità dell'imputato, anche all'esito della disamina delle prove formatesi in sede di istruttoria dibattimentale;
- che, inoltre, l'eventuale mancata costituzione di parte civile nel processo penale nell'ottica di attendere l'esito, anche in primo grado, della valutazione della magistratura giudicante, non pregiudicherebbe la possibilità per l'Ente di agire in un secondo momento per la tutela dei propri interessi mediante un'azione risarcitoria in sede civile;
- che, peraltro, anche in assenza di costituzione di parte civile, rimarrebbe ferma la giurisdizione contabile per la verifica della sussistenza del danno erariale anche nella sua forma di danno all'immagine a seguito dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla materia;
- che, dunque, nessun riflesso negativo deriverebbe al Comune di Biella dalla scelta di non partecipare al processo penale, né sotto il profilo della legittimità giuridica della scelta adottata né sotto il profilo della tutela dell'interesse dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto pertanto non necessaria la costituzione di parte civile del Comune di Biella nel procedimento penale a carico del Sindaco Claudio Corradino alla luce delle considerazioni sopra espresse, impregiudicata la possibilità di ottenere la più idonea tutela degli interessi dell'Ente mediante l'eventuale esperimento anche in futuro di ogni azione utile in tal senso, tenuto anche conto dei costi di cui la partecipazione al processo penale graverebbe l'Amministrazione, in relazione al potenziale risarcimento del danno di cui la stessa potrebbe godere;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di non disporre, per le motivazioni descritte in premessa, la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale indicato in oggetto, riservandosi ogni decisione in merito ad eventuali azioni per il risarcimento del danno all'esito del procedimento penale descritto in premessa;
 2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-